

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 60 del 22 settembre 2010

**Vino a DOC "Valpolicella ". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili come "Recioto della Valpolicella" ed "Amarone della Valpolicella" per la vendemmia 2010. D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10.**  
[Agricoltura]

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini DOCG "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", ottenuto dalle uve raccolte e messe a riposo nella vendemmia 2010, non deve superare le 6 t. di uva ad ettaro, pari a 24 ettolitri di vino finito ad ettaro;
2. di stabilire in conseguenza di quanto previsto al punto 1 che, per la sola vendemmia 2010, la percentuale massima di uva messa a riposo di cui all'articolo 4, comma 13, dei disciplinari di produzione, è fissata in 50%;
3. di stabilire che AVEPA è tenuta ad assicurare, con modalità dalla stessa definite, che nella verifica di coerenza tra la denuncia di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo n. 61/2010, presentata da ciascun soggetto avente titolo e il rispettivo potenziale produttivo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, vi sia coerenza con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
4. di stabilire che SIQURIA debba assicurare nel processo di controllo dei vini della DOCG "Recioto della Valpolicella" e DOCG "Amarone della Valpolicella" ed in particolare nel emettere i pareri di conformità, di quanto stabilito al punto 1;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e al Consorzio di tutela dei vini Valpolicella.

Andrea Comacchio